



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLAFALLETTO E IL TRIBUNALE DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E DI MESSA ALLA PROVA – APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **26** del mese **AGOSTO** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore		X
ROSSO Laura	Assessore	X	
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLAFALLETTO E IL TRIBUNALE DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E DI MESSA ALLA PROVA – APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 il Giudice di Pace, può applicare, su richiesta dell'imputato, e, nelle ipotesi previste dall'art.25 e 55 del D.Lgs. 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art.2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art.165 del Codice Penale, ha consentito di subordinare la sospensione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs.274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art.73 comma 5bis inserito dall'art.4bis (comma 1, lett.g) del D. L. 30 dicembre 2005, n.272, stabilisce che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art.224bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9bis del D.Lgs.285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010, n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- il D.M. 26/03/2001 prevede, inoltre che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno all'Amministrazione, e che nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità oltre ad essere individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 274/2000, il lavoro per la pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, e che quest'ultimo può chiedere al Giudice di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica

utilità per un tempo non superiore alle sei ore settimanale, tenuto conto che la durata della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto di retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa per la pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

RITENUTO, per quanto riportato in narrativa, di proporre l'approvazione dello schema di Convenzione, composto da una premessa e da n.08 articoli, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 28 agosto 200, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001", composto da una premessa e da n. 8 (otto) articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. DI STABILIRE in anni tre la durata della Convenzione di cui trattasi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

3. DI DARE ATTO che:

- il Comune di Villafalletto consente il numero di 2 (rapporto 1/1500) soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;

- lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art.2 comma 3 D.M. 26/03/20019).

4. DI INCARICARE il Responsabile, individuato nella persona del Sindaco pro-tempore, del coordinamento dell'attività lavorativa delle persone assegnate.

5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Tribunale di Cuneo per i conseguenti adempimenti.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to ROSSO Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.08.2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 6831 in data 31.08.2021 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

li 31.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 26.08.2021

x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

li 31.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia